

II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(Relatore: Vincenzo SINISCALCHI)

PARERE SULLA

RELAZIONE PER L'ADOZIONE DEL PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

La II Commissione,

esaminata la relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

sottolineata l'esigenza di semplificare e razionalizzare la legislazione vigente al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della normazione;

ritenuto che la semplicità, chiarezza e coerenza della norma rappresentano presupposti indefettibili per una corretta ed efficace applicazione della stessa;

ritenuto che l'inflazione della produzione normativa determina una situazione di incertezza del diritto, che si ripercuote in senso negativo sulla vita dei cittadini e sulle attività economiche, che, comportando, tra l'altro, il venir meno della trasparenza dell'azione pubblica ed un eccesso di burocrazia, rappresenta una delle condizioni che facilitano l'insorgere di fenomeni degenerativi nell'ambito della pubblica amministrazione;

rilevato che la crescente produzione normativa è strettamente connessa alla complessità dei compiti attribuiti al settore pubblico, tra i quali vanno ricompresi gli interventi diretti a tutelare gli interessi cosiddetti deboli, quali ad esempio quelli ambientali e sanitari, per cui l'esigenza di un miglioramento della qualità normativa non può non essere un obiettivo fondamentale per uno Stato democratico;

ritenuto che la razionalizzazione della normazione può essere conseguita, oltre che delegificando e semplificando, anche riordinando la disciplina di settori omogenei attraverso la redazione di testi unici che, da un lato, garantisce una maggiore leggibilità e trasparenza delle regole e, dall'altro, riduce la frammentarietà delle fonti normative;

osserva quanto segue:

si sottolinea l'opportunità di emanare testi unici che, così come stabilito dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 50 del 1999, com-

prendano, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari, procedendo inoltre ad una contestuale delegificazione degli aspetti organizzativi e procedurali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997;

si condividono le esigenze tecniche formulate nella relazione e dirette alla individuazione dei criteri per la redazione dei testi unici, quali, ad esempio, la semplicità di linguaggio, la certezza e uniformità della terminologia ed il coordinamento delle norme;

si sottolinea che la redazione di testi unici da parte del Governo, essendo diretta a ridisegnare la disciplina normativa di una determinata materia, può portare a « smembrare », come si legge nella relazione, leggi, regolamenti e singoli articoli, ma non può stravolgere nel contenuto sostanziale le disposizioni di legge, se non ledendo le prerogative costituzionali del Parlamento;

si sottolinea l'opportunità di procedere alla revisione periodica dei testi unici con una cadenza più breve rispetto a quella settennale prevista, invero come termine massimo, dall'articolo 7, comma 2, lettera g) della legge n. 50 del 1999, in quanto la codificazione non deve significare l'immutabilità delle regole in essi contenute;

si osserva che il comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, prevedendo che le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere modificate se non in modo esplicito, pur esprimendo l'esigenza condivisa che non si legifichi in maniera irrazionale su materie oggetto dei testi unici, non ha carattere vincolante nei confronti del Parlamento non potendo essere considerato un parametro di legittimità costituzionale della legge, in considerazione dei principi che regolano i rapporti tra fonti di pari grado; tale comma, tuttavia, costituisce una disposizione di sicura utilità, essendo un invito diretto al Parlamento ad intervenire su tali materie in maniera consapevole, cioè tenendo conto che queste sono già regolamentate da testi unici vigenti;

si rileva che tra le categorie dei settori considerati prioritari dalla legge n. 50 del 1999 per il riordino legislativo attraverso la redazione di testi unici non rientrano materie di diretta competenza della Commissione giustizia, salvo che per la normativa in materia di acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche;

si osserva che il riordino della legislazione penale e civile, sia sostanziale sia procedurale, deve rappresentare un obiettivo primario per il legislatore, trattandosi di settori che incidono in maniera diretta e immediata su interessi primari dell'individuo, mentre in alcuni casi la disciplina sembra essere frammentaria;

si sottolinea l'opportunità di riunire in un unico codice le fattispecie criminoso secondo il principio della riserva di codice in materia penale, già enunciato nel progetto di riforma elaborato dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, al fine di dare

certezza e chiarezza in una materia che attiene direttamente alla libertà personale;

si sottolinea la necessità di razionalizzare e coordinare la disciplina normativa di grado primario e secondario in materia di lotta alla criminalità organizzata e di misure di prevenzione, che, in ragione di una progressiva produzione normativa appare non sempre univoca e di certa applicazione;

in conclusione, appare necessario che, negli atti di indirizzo adottati a conclusione dell'esame della relazione, sia evidenziata l'opportunità di procedere in via prioritaria al riordino normativo, attraverso la redazione di testi unici, anche di alcuni settori (tra cui in primo luogo quelli relativi alla lotta alla mafia ed alle misure di prevenzione) che non sono compresi tra quelli previsti dalla legge n. 50 del 1999, ma che richiedono, per garantire una corretta ed efficace applicazione delle disposizioni vigenti, una complessiva e coerente risistemazione normativa.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(Relatore: Antonio DI BISCEGLIE)

PARERE SULLA

RELAZIONE DEL GOVERNO SUL PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

La III Commissione,

esaminata la « Relazione del Governo al Parlamento per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari » (doc. XXVII, n. 5);

premessi che:

l'articolo 7, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, individua le norme legislative e regolamentari che saranno oggetto di riordino mediante l'emanazione di testi unici riguardanti settori omogenei;

la medesima disposizione legislativa prevede che il programma di riordino sia adottato dal Consiglio dei Ministri secondo gli indirizzi espressi dal Parlamento sulla base della relazione presentata dal Governo;

le norme interessate dal programma di riordino non concernono materie di competenza della Commissione Affari esteri e comunitari, né allo stato risultano individuabili settori normativi suscettibili di codificazione mediante la predisposizione di testi unici,

delibera di esprimere la seguente osservazione:

si ritiene particolarmente opportuna la decisione, adottata con la legge 8 marzo n. 50, di intraprendere con sistematicità, ai fini di una maggiore trasparenza e conoscibilità della normazione, la strada della codificazione delle norme legislative e regolamentari, assicurando altresì le condizioni per un raccordo di tale attività di compilazione di testi unici con il processo di delegificazione e semplificazione avviato con l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e proseguito con l'articolo 2 della legge n. 537 del 1993 e con l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Relatore: Roberto LAVAGNINI)

PARERE SULLA

RELAZIONE DEL GOVERNO SUL PROGRAMMA DI RIORDINO
DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

La IV Commissione,

esaminata la « Relazione del Governo al Parlamento per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari » (doc. XXVII, n. 5);

premesso in via generale, ed ai fini di quanto di competenza della Commissione, che:

a) l'articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (legge di semplificazione 1998) disciplina le modalità di riordino delle norme indicate al comma 1 (non concernenti materie di competenza della Commissione) « mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le *disposizioni legislative e regolamentari* » vigenti in materia, *delegificando* contestualmente « le norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali »;

b) il citato articolo 7 introduce un metodo di codificazione suscettibile di applicazione generalizzata in occasione di successive leggi di semplificazione, nell'ambito delle quali possono opportunamente essere contemplate anche materie attinenti al settore della Difesa, predisponendo pertanto uno strumento dalle rilevanti possibilità di applicazione nel complessivo disegno di semplificazione normativa intrapreso dalle istituzioni;

c) peraltro tale metodo di codificazione si fonda sul conferimento al Governo di una delega legislativa, nell'esercizio della quale il Governo può coordinare in un testo unico sia norme legislative sia norme regolamentari, al fine — espresso nella Relazione in esame — di « visualizzare » nell'unico contesto normativo del testo unico l'intera disciplina della materia, privilegiando quindi l'esigenza di assicurare la « semplificazione e conoscibilità normativa » (doc. XXVII, n. 5, p. 15);

d) poiché trattasi di codificazione da definire sulla base di una delega legislativa unitaria, al di là dell'auspicato effetto di assicurare visibilità alla normativa codificata, il procedimento di attuazione della delega, unitario nelle forme, alla luce di quanto osservato *sub a*), sembra determinare l'effetto (inevitabile nel vigente contesto costituzionale delle fonti del diritto) per il quale le preesistenti norme regolamentari il cui contenuto sia riprodotto nel codice sarebbero in realtà novate da questo in conseguenza del rango che conseguirebbero in seguito al predetto coordinamento in un codice emanato nelle forme di un decreto legislativo (la natura legislativa del codice di cui al citato articolo 7 è infatti stata confermata nel corso dei lavori della I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni e del Comitato per la legislazione);

e) le considerazioni di cui *sub d*) assumono peculiare rilievo alla luce del fatto che alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 50 del 1999 si prevede che « fino alla data di entrata in vigore di una legge generale sull'attività normativa, nella redazione dei testi unici, emanati ai sensi del comma 4, il Governo si attiene », tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo: « delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni »; con ciò la disposizione lascerebbe intendere che le disposizioni da emanare in conseguenza di tale delegificazione non potrebbero essere contenute nell'emanando codice, né in successivi aggiornamenti, in quanto questi ultimi avrebbero — per l'appunto — natura legislativa mentre le norme da emanare in seguito a delegificazione avrebbero natura regolamentare, che perderebbero se ricomprese in un codice legislativo;

f) i profili premessi sono di estremo rilievo se ponderati nella prospettiva di possibili codificazioni delle norme concernenti il settore della Difesa, dove numerose e mal coordinate sono proprio le norme — legislative e regolamentari — riguardanti « aspetti organizzativi e procedurali », che necessiterebbero di codificazione ma che, se codificate in forme analoghe a quelle indicate nel vigente articolo 7, comma 2, della legge n. 50 del 1999, impedirebbero di avere un codice unitario ed imporrebbero quanto meno due livelli di codificazione: uno legislativo, volto ad unificare le norme legislative e regolamentari riguardanti profili « sostanziali » della materia codificata, ed uno necessariamente regolamentare, limitato al coordinamento del complesso delle norme — legislative e regolamentari — concernenti, appunto, gli « aspetti organizzativi e procedurali » della stessa materia;

g) nel settore della Difesa sono infatti individuabili alcune materie per le quali la stratificazione di successive discipline rende necessario provvedere al più presto ad interventi di riordino e semplificazione normativa; tali materie riguardano:

- 1) lo stato giuridico ed economico del personale militare;
- 2) il patrimonio immobiliare della Difesa e gli alloggi di servizio del personale militare;

3) la disciplina degli aspetti generali dell'impiego di personale militare e di strutture della Difesa in occasione della partecipazione dell'Italia a missioni internazionali di pace;

h) la Commissione ha attualmente all'esame progetti di legge nell'ambito dei quali sono previsti interventi di riordino normativo in talune delle materie indicate alla lettera *g)*, da perfezionare in via legislativa ma con forme diverse da quelle contemplate nell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, allo scopo di evitare le difficoltà segnalate (si ricordano in particolare il testo unificato delle proposte di legge A.C. 345 e abbinate, recante « Nuove norme in materia di servizio di leva », ed il testo unificato delle proposte di legge A.C. 327 e abbinate, recante « Istituzione di un servizio militare volontario »);

delibera di esprimere le seguenti osservazioni:

appare utile assicurare che il ricorso alla codificazione come metodo di semplificazione e di coordinamento della normativa vigente sia assicurato con forme uniformi presso tutti gli organi parlamentari, evitando in particolare che il settore della Difesa, eterogeneo sotto il profilo delle materie da disciplinare, sia preso in considerazione all'interno di codificazioni avviate nell'ambito di diversi contesti normativi;

appare inoltre indispensabile perfezionare le codificazioni di cui al punto *g)* della premessa, anche se le relative deleghe sono attualmente contenute in provvedimenti all'esame della Commissione in forme non assimilabili a quelle previste all'articolo 7 della citata legge n. 50 del 1999.

V COMMISSIONE PERMANENTE**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)****(Relatore: Roberto Di Rosa)****PARERE SULLA****RELAZIONE DEL GOVERNO SUL PROGRAMMA DI RIORDINO
DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI****La V Commissione**

esaminata, per quanto di competenza, la relazione presentata dal Governo il 6 luglio 1999, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 50 del 1999;

rilevato che la relazione governativa non indica, come invece sarebbe stato opportuno, un quadro delle priorità dell'opera di riordino normativo da realizzarsi in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, che il Parlamento avrebbe potuto correggere ed integrare negli atti di indirizzo preliminari all'adozione del programma di riordino normativo,

ritenendo che nel programma di riordino normativo da adottarsi in attuazione della legge n. 50 del 1999 vadano ricompresi anche i testi unici previsti da altre disposizioni legislative, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

appare opportuno che tra le priorità del programma di riordino sia presa in considerazione la disciplina relativa alle attività economiche industriali, in particolare per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione dell'Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, cui fa espresso riferimento l'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge n. 59 del 1997, espressamente richiamato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge n. 50 del 1999. In questo ambito, prioritaria appare la predisposizione di un testo unico che raccolga le disposizioni adottate a sostegno delle aree depresse: allo stato, infatti, le agevolazioni alle imprese localizzate nelle aree depresse sono regolate da una pluralità di norme stratificatesi nel tempo e contenute in una serie assai variegata di atti, normativi e non (norme legislative, norme regolamentari, delibere CIPE, decreti ministeriali, oltre alla normativa co-

munitaria). A questo proposito, sembra opportuno che il testo unico emanato dal Governo contenga quanto meno un richiamo esplicito al complesso di tali atti, ove vigenti e rilevanti nella materia fornendo una «mappatura» delle agevolazioni esistenti, eliminando le eventuali sovrapposizioni e chiarendo i casi di incompatibilità, cioè il divieto di cumulo di agevolazioni previste da disposizioni diverse. Il testo unico dovrebbe dedicare una particolare cura all'individuazione delle aree territoriali interessate dai singoli strumenti, distinguendo, all'interno di ciascuna regione e/o provincia, i comuni le cui imprese possono ricevere aiuti a titolo di uno degli obiettivi dei fondi strutturali comunitari o che viceversa fruiscono di una delle deroghe *ex* articolo 92, paragrafo 3a) e 3c) del Trattato CE. Il testo unico dovrà inoltre chiarire il regime di aiuti di Stato alle imprese che troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2000, posto che l'attuale regime di agevolazioni dovrà essere rinegoziato con la Commissione europea;

appare altresì opportuno che tra le priorità del programma di riordino siano prese in considerazione anche la materia della formazione e gestione del bilancio dello Stato e la materia della tesoreria, interessate da altrettante deleghe per l'emanazione di testi unici contenenti norme legislative e regolamentari contenute nell'articolo 6, comma 4, della legge n. 94 del 1997. Il termine entro il quale avrebbero dovuto essere attuate tali deleghe era stabilito entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di riforma della gestione della contabilità di cui al precedente comma 1. Poiché tale regolamento non è stato ancora adottato, nonostante la scadenza del termine (di carattere non perentorio) indicato nell'articolo 6, comma 1, della legge n. 94 del 1997, le deleghe per l'emanazione dei testi unici devono ritenersi ancora aperte (a conferma di ciò è anche l'articolo 1, comma 1, della legge n. 208 del 1999, che delega il Governo, entro un anno dalla entrata in vigore dei decreti legislativi di emanazione dei testi unici, ad adottare disposizioni correttive degli stessi);

ugualmente tra le priorità del programma di riordino appare infine opportuno prendere in considerazione la materia dell'ordinamento dei comuni e delle province, relativamente alla quale il comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 265 del 1999 prevede una delega per l'emanazione di un testo unico, che, oltre a riunire le disposizioni sull'ordinamento in senso proprio e sulla struttura istituzionale degli enti locali, contenga, tra l'altro, le disposizioni legislative sul sistema finanziario e contabile degli enti locali. A questo proposito, la parziale sovrapposizione che potrebbe realizzarsi con il testo unico in materia di tesoreria da adottare in attuazione della legge n. 94 del 1997 andrebbe risolta nel senso di includere nel testo unico relativo all'ordinamento dei comuni e delle province tutte le norme relative alla tesoreria che interessino gli enti locali, mentre il testo unico in materia di tesoreria dovrebbe limitarsi a contenere apposite disposizioni di rinvio.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

(Relatore: Giovanni Marongiu)

PARERE SULLA

RELAZIONE DEL GOVERNO SUL PROGRAMMA DI RIORDINO
DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

La VI Commissione finanze,

esaminata la relazione predisposta dal Governo ai fini della definizione degli indirizzi al Governo per la predisposizione del programma di riordino normativo;

rilevata la necessità di procedere ad un complessivo riordino dell'ordinamento tributario, che consenta di realizzare una semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo, in modo di instaurare un più corretto tra il fisco ed i contribuenti;

sottolineato che a tal fine appare opportuno avviare un processo di codificazione delle norme relative a tale settore, eventualmente mediante la predisposizione, in una fase intermedia, di testi unici che raccolgano le disposizioni concernenti i più importanti settori;

esprime le seguenti osservazioni:

per quanto riguarda la materia tributaria:

a) si rileva come il disegno di legge recante lo Statuto dei diritti del contribuente, attualmente in fase di avanzata discussione in Parlamento, contenga principi innovativi di notevole rilevanza, i quali segnano una svolta positiva nei rapporti tra contribuenti e fisco; pertanto, il contenuto dello stesso dovrà rappresentare parte integrante dei testi unici da adottare ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, costituendo il nucleo delle disposizioni preliminari dell'ordinamento tributario e, quindi, del codice tributario;

b) nella redazione dei testi unici, si provveda alla puntuale indicazione delle norme abrogate, sia in quanto confluenti nei testi unici o del codice tributario, sia in quanto incompatibili con il contenuto degli stessi, procedendo altresì alla ricognizione di tutte le norme, che, seppure non inserite nel *corpus* degli stessi testi unici, manterrebbero comunque la loro vigenza;

c) sia previsto che ogni modifica ed integrazione successivamente apportata alla normativa tributaria, anche di carattere regolamentare, sia realizzata attraverso apposite novelle ai testi unici o al codice tributario;

d) allo scopo di garantire l'unitarietà del corpo normativo e, quindi la piena ed agevole conoscibilità delle disposizioni tributarie, si provveda a riunire in un unico testo l'insieme delle disposizioni, sia di rango legislativo, sia di rango secondario, concernenti le medesime materie, limitando ai profili di carattere strettamente organizzatorio il ricorso a strumenti differenti quali, ad esempio, circolari interne e decreti dirigenziali;

e) nella redazione dei testi unici, in considerazione della loro natura sostanziale e non meramente compilativa, appare particolarmente necessario apportare tutte quelle modificazioni idonee a realizzare la coerenza logica e sistematica della normativa, evitando il ricorso a formulazioni disomogenee ed equivocate nella definizione e nella disciplina dei diversi istituti;

f) nella realizzazione dei processi di delegificazione, si provveda a mantenere alla fonte primaria la disciplina degli aspetti relativi agli elementi fondamentali dei tributi, quali i presupposti soggettivi ed oggettivi, le basi imponibili, la misura delle aliquote ovvero degli importi, le detrazioni e le deduzioni, i casi di esenzione, così come la disciplina del contenzioso, delle sanzioni tributarie, della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione, nonché dell'istituto dell'autotutela, in quanto tali materie incidono direttamente in modo particolarmente rilevante sui diritti di libertà dei contribuenti, presidiati da specifiche garanzie costituzionali, nonché dalla tradizione e dalle funzioni parlamentari;

g) si provveda ad includere, nell'ambito di un testo unico sulle imposte dirette, anche la normativa relativa alla cosiddetta *dual income tax*, nonché alle operazioni di fusione, scissione e conferimento, attualmente contenuta in diversi provvedimenti normativi;

h) si provveda ad accorpare in un unico testo l'insieme delle disposizioni relative alla liquidazione ed all'accertamento delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP, anche in considerazione della possibilità di presentare dichiarazioni unificate ed effettuare versamenti unitari;

i) si accorpino altresì in unico testo le disposizioni, ora contenute in diversi atti normativi, concernenti la disciplina della riscossione di imposte e tributi;

j) si provveda alla redazione di un unico testo concernente la disciplina relativa ai principi fondamentali in materia di tributi locali;

per quanto riguarda la materia finanziaria:

a) si rileva la necessità di giungere alla redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di assicurazione, al fine di armonizzare la disciplina, attualmente ripartita in diversi provvedimenti, concernente i diversi rami di attività, anche alla luce della crescente

integrazione tra settore assicurativo e settore bancario: una maggiore omogeneità normativa può infatti favorire il miglioramento del livello di trasparenza e di tutela della clientela;

b) appare altresì evidente l'esigenza di procedere alla redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio dei capitali, anche al fine di permettere l'aggiornamento della normativa nazionale rispetto all'evoluzione della disciplina comunitaria, in modo da garantire l'effettività delle sanzioni ed individuare strumenti che si dimostrino efficaci rispetto all'obiettivo di un puntuale contrasto ai fenomeni del riciclaggio;

c) si sottolinea inoltre l'opportunità di realizzare un codice dei mercati finanziari che, ferma restando la specificità dei vari comparti, accorpi la disciplina del settore bancario, di quello assicurativo sull'intermediazione finanziaria e sui soggetti emittenti.

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

(Relatore: Giuseppe Petrella)

PARERE SULLA

**RELAZIONE DEL GOVERNO SUL PROGRAMMA DI RIORDINO
DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

La VII Commissione

preso atto della relazione del Governo al parlamento per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari;

condivise le finalità generali in essa contenute;

considerata l'esigenza di superare la frammentazione normativa nei settori dell'università e della ricerca;

esprime

in ordine al programma di riordino delle norme legislative e regolamentari, le seguenti osservazioni:

a) è necessario dare priorità alla redazione di due distinti testi unici, in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica;

b) occorre procedere alla redazione dei testi secondo un criterio di raggruppamento delle norme per argomento, evidenziando, con opportune note, nell'ambito dello stesso argomento, le norme legislative e quelle regolamentari (sia governativi che ministeriali), nonché indicando esplicitamente le norme che possono essere disapplicate in presenza di disposizioni statutarie degli atenei (articolo 7, comma 2, lettera h).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

(Relatore: Uberto Siola)

PARERE SULLA

RELAZIONE DEL GOVERNO SUL PROGRAMMA DI RIORDINO
DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

L'VIII Commissione

esaminata la relazione governativa per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

condividendo l'esigenza di ricondurre la disciplina di alcuni settori a testi unici, in ciascuno dei quali siano coordinate le norme che regolano le specifiche materie;

rilevando che il riordino normativo della materia presuppone anche il ricorso alla delegificazione degli aspetti che non richiedano l'intervento della legge;

tenuto conto che l'allegato n. 3 all'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 elenca tra le materie oggetto di riordino sia *l'ambiente e la tutela del territorio* sia *l'urbanistica e l'espropriazione*;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

per quanto concerne le priorità di intervento individuate dalla legge e riprese dalla relazione governativa, si rileva che:

a) in materia urbanistica la Commissione Ambiente sta esaminando le proposte di legge n. 407 ed abbinate, volte ad una complessiva revisione della disciplina della pianificazione urbanistica e della gestione del territorio. La complessità di intervenire in questa materia con un testo unico deriva quindi dalla possibile modifica della normativa vigente; occorrerà pertanto tener conto dei tempi e dell'evoluzione dell'*iter* parlamentare di riforma della materia, raccordando la predisposizione del relativo testo unico all'attività legislativa in corso. Ove la legge di riforma non dovesse peraltro essere approvata

nell'attuale legislatura, il Governo potrebbe tener conto degli orientamenti emersi dal dibattito parlamentare svolto, ispirandosi al principio della gestione unitaria del territorio e ricomprendendo quindi nel testo unico anche la disciplina dell'assetto e del governo del territorio, nei limiti consentiti dalla norma di delega;

b) appare condivisibile l'intenzione di procedere quanto prima al riordino della disciplina relativa all'ambiente e alla tutela del territorio, tenuto conto che già la Commissione aveva inserito nel proprio programma dei lavori l'esame delle proposte di legge n. 192 (Spini ed altri) e n. 1878 (Scalia ed altri), che mirano a tale obiettivo;

in merito ai criteri cui dovrebbe ispirarsi l'azione di riordino normativo, si rileva che:

a) tra i principi di delega individuati dallo stesso articolo 7 della legge n. 50 del 1999, viene annoverato quello della delegificazione delle norme concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali; appare quanto mai opportuno completare e dare nuovo impulso a tale processo soprattutto nella materia ambientale. I numerosi tentativi compiuti in tal senso, a partire dalla legge n. 537 del 1993, non sempre hanno prodotto i risultati previsti e pertanto vari settori nei quali era previsto l'esercizio della potestà regolamentare del Governo restano tuttora disciplinati da norme di rango legislativo;

b) a seguito dell'ampio processo di conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, appare indispensabile, soprattutto nel settore della tutela ambientale, che i testi elaborati per ciascuna materia nell'ambito del processo di riordino indichino tassativamente le competenze che in ciascun settore residuano allo Stato e quelle che risultano deferite alla potestà regionale;

c) un altro elemento da tenere in considerazione è che spesso la complessità del sistema normativo deriva dalla moltiplicazione dei centri di produzione di norme. Ciò appare particolarmente vero nel settore ambientale, nel quale si registra un concorso di norme di derivazione statale, regionale e comunitaria. Pertanto, ferma restando la necessità di definire le modalità con cui vengono esercitati i poteri concorrenti in materia ambientale:

1. il Governo, anche ai fini del raccordo tra normativa statale e normativa regionale, dovrà definire, distinguendole opportunamente, le disposizioni che costituiscono norme di principio, quelle di indirizzo, quelle immediatamente prescrittive e quelle che necessitano di regolamenti di attuazione. Ove l'eterogeneità della vigente normativa non consentisse nell'immediato la realizzazione di tale intervento di razionalizzazione normativa, esso potrebbe divenire oggetto di un apposita previsione da inserire nelle successive leggi di semplificazione;

2. In relazione ai rapporti con la normativa dell'Unione europea, occorre considerare che le modalità di recepimento delle direttive comunitarie hanno concorso alla frammentazione delle discipline ambientali, tenuto conto che si è proceduto di volta in volta

alla trasposizione nell'ordinamento nazionale di direttive settoriali, senza provvedere al necessario coordinamento normativo. Il riordino normativo potrebbe essere l'occasione per ovviare a tale inconveniente, in conformità agli stessi orientamenti di recente sanciti in sede europea, a partire dalla risoluzione del Consiglio del 7 ottobre del 1997, relativa proprio al diritto comunitario dell'ambiente, con la quale si sottolinea tra l'altro l'importanza della codificazione e della razionalizzazione normativa;

d) sul piano procedurale, appare infine indispensabile che il Governo, prima dell'inizio dell'attività dei gruppi di lavoro incaricati della redazione degli schemi di testi unici, informi le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle materie su cui interverranno i testi unici e ai criteri che si intendono seguire.